

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Cause di scioglimento

(art. 2484)

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata si sciolgono:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dalla relativa disciplina di cui agli artt. 2447 e 2482-ter;
- nel caso di mancanza di utili e riserve disponibili con cui rimborsare il socio receduto ai sensi degli artt. 2437-*quater*, 6° c., e 2473

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa

- per deliberazione dell'assemblea

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso il registro delle imprese della relativa deliberazione

- per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto

L'atto costitutivo o lo statuto devono determinare la competenza

- per le altre cause previste dalla legge

- a decidere od accertare le cause di scioglimento,
- ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma dell'art. 2484

In queste ipotesi le disposizioni sulla liquidazione si applicano in quanto compatibili

Obblighi e poteri degli amministratori
(artt. 2485, 2486)

Gli amministratori devono senza indugio:
– accertare il verificarsi di una causa di scioglimento;
– e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’art. 2484

In caso di ritardo o di omissione

Su istanza di singoli soci o amministratori o dei sindaci, il tribunale accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’art. 2484

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei documenti di cui all’art. 2487-bis, 2° c., gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. In mancanza:

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi

sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi.

Il danno si presume pari alla differenza fra (i) patrimonio netto alla data di cessazione della carica dell’amministratore o aperta procedura concorsuale e (ii) patrimonio netto alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento, detratti costi, sostenuti o da sostenere durante la fase di liquidazione, secondo criterio di normalità (c.d. criterio dei netti patrimoniali).

Ma, se le scritture contabili mancano o sono inaffidabili il danno si determina in misura pari alla differenza tra attivo e passivo determinato nella procedura concorsuale (c.d. criterio del deficit concorsuale).

Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione
(artt. 2487, 2488)

– salvo che nei casi previsti in cui abbia già provveduto l'assemblea (art. 2484, c. 1°, nn. 2, 4 e 6);
– salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, su:


1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
5. gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo


Se gli amministratori omettono la convocazione, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste


Tali deliberazioni possono sempre essere modificate dall'assemblea straordinaria

I liquidatori possono essere revocati:
– dall'assemblea;
– dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero quando sussiste una giusta causa

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488)







DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

Presunzioni (art. 2497- sexies)

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei bilanci o che comunque ha il controllo di un'altra società ai sensi dell'art. 2359

Responsabilità della capogruppo (art. 2497)

La società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili:

Risponde in solido con la società o l'ente:

- chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo;
- chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, nei limiti del vantaggio conseguito

Non vi è responsabilità quando il danno:

- risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento;
- risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette

nei confronti dei soci delle società controllate per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della loro partecipazione sociale

nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento

Nel caso in cui la società soggetta a direzione e coordinamento sia sottoposta a procedura concorsuale, l'azione dei creditori è esercitata dagli organi della procedura

